

VERSAMENTI SOSPESI

Iva, ritenute, contributi

di Vincenzo Pollastrini

Art.131, decreto rilancio

Il *Decreto Liquidità* aveva disposto **sospensioni differenziate** per soggetti, tributi, contributi e scadenze

I precedenti rinvii stabilivano per lo più il **31 maggio** o il **30 giugno** (a seconda dei casi) come data ultima, con possibilità di rateizzazione

Il termine tuttavia si è rivelato **troppo ravvicinato**, aziende e professionisti si troverebbero a fronteggiare pagamenti immediati e insostenibili

Il nuovo decreto sposta la scadenza dei versamenti, già differiti, al **16 settembre 2020**

Nessuna sospensione è invece stata disposta per le **imposte annuali** (Irpef e relative addizionali, Ires, ecc.), ordinariamente prevista per **giugno** (saldi e primo acconto, con possibilità di rateizzazione)

Tra le imposte annuali, **sfugge al versamento di giugno soltanto l'IRAP**, tranne rare eccezioni (si veda il nostro precedente lavoro, *IRAP non dovuto il saldo 2019 e il primo acconto 2020*)

Un discorso a parte meritano i versamenti conseguenti a cartelle, accertamenti, rottamazioni, ecc., per le quali pubblicheremo un apposito articolo

ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI GIÀ SOSPESI

A seconda dei casi, e **con differenze** tra settori e varie tipologie di contribuenti (si rinvia al nostro precedente lavoro, *Imposte di aprile e maggio sospese. Non tutte, non per tutti*), la sospensione riguardava i **versamenti in autoliquidazione** (non pertanto i versamenti relativi ad accertamenti, cartelle e simili, per i quali verrà pubblicato un articolo a parte) per i mesi di aprile e/o maggio.

Nello specifico:

- **Ritenute alla fonte** sui redditi di **lavoro dipendente** e assimilati (Irpef, addizionale regionale e comunale).
- **IVA** (con eccezioni).
- **Contributi** previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

La **nuova scadenza, per le somme già legittimamente differite**, è fissata al **16 settembre 2020**.

In alternativa, è possibile versare fino ad un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata fissato al 16 settembre 2020.

Alcuni soggetti (**tra cui società e associazioni sportive**, professionistiche e dilettantistiche), avevano ottenuto sospensioni di versamenti fino al 31 maggio. Il raggio di azione di tale sospensione (*Imposte di aprile e maggio sospese. Non tutte, non per tutti*) viene esteso sino al **30 giugno 2020**, e le nuove scadenze sono identiche a quelle sopra indicate (**16 settembre 2020**, con le descritte possibilità di rateizzazione).

Non è possibile ottenere a rimborso versamenti già eventualmente anticipati.

PROROGA ANCHE PER PROFESSIONISTI, MEDIATORI, AGENTI

In un nostro precedente articolo, cui si rinvia per dettagli (*Professionisti, mediatori, agenti*), ci eravamo occupati di alcune categorie di lavoratori autonomi soggetti a ritenuta.

In particolare, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, è prevista la possibilità di incassare l'importo lordo per i compensi percepiti tra il **17 marzo** e il **31 maggio 2020**, rinviando nel contempo il versamento della ritenuta.

Il professionista interessato avrebbe dovuto provvedere in proprio al versamento della ritenuta entro il 31 luglio 2020 (o ratealmente a decorrere dalla stessa data).

Il termine del 31 luglio viene differito al **16 settembre 2020**.

In alternativa, è possibile versare in **4 rate mensili di pari importo** a decorrere dal 16 settembre 2020.

CRITICITA'

Già si è detto delle criticità che un simile impianto normativo comporta.

Ci limitiamo a segnalare:

- **Proroghe a singhiozzo**, proroghe delle proroghe, senza mai certezze e tempi lunghi su cui poter riporre un minimo di affidamento o di tranquillità.
- **Proroghe dell'ultimo minuto**, come quella dei **contributi fissi INPS per artigiani e commercianti**, giunta sul filo di lana.
- **Eccezioni per parametri di calcolo, contribuenti e settori**, addirittura tra **imposte differenti**, con alti rischi di errore.

- Presenza di **imposte non sospese** nel periodo di sospensione. Pensiamo ad esempio alle **ritenute sui redditi di lavoro autonomo** e sui dividendi.
- Nessuno spostamento (salvo IRAP per quasi tutti i contribuenti) per le imposte di giugno.

Un **consiglio**, in conclusione.

La complicazione è tale che **il *fai da te* è assolutamente sconsigliato**, ora più che mai.

L'esortazione è sempre quella di rivolgersi allo Studio per una verifica delle proprie scadenze.

Anzio, 18 maggio 2020